

**Agenzia regionale per lo sviluppo rurale
ERSA**

**SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE
E ASSISTENZA TECNICA**

DECRETO N. 358 SCS/PT/gf

OGGETTO: Applicazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite.

L'anno **2018**, il giorno **15** del mese di **maggio** presso la sede dell'Agenzia di Pozzuolo del Friuli,
Via Sabbatini n. 5;

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTA la Direttiva 2000/29/CE del Consiglio del 08 maggio 2000 "concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 19 agosto 2005, n. 214, "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO lo Standard Internazionale per le Misure Fitosanitarie (di seguito abbreviato "ISPM") n. 22 (2005) che definisce i requisiti necessari per il riconoscimento internazionale delle aree a bassa diffusione della malattia ("Requirements for the establishment of areas of low pest prevalence"), preparato dal Segretariato della Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali della FAO;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite (di seguito abbreviata "FD") e in particolare l'articolo 5 che prevede l'adozione di specifiche misure fitosanitarie nelle zone di insediamento;

CONSIDERATO che il citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria demanda ai Servizi fitosanitari regionali la delimitazione delle diverse zone di intervento e l'individuazione delle relative misure fitosanitarie;

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 1922 del 1 ottobre 2015, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'ERSA (di seguito abbreviato "Servizio fitosanitario") è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 604 dd. 13 aprile 2016 di conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio Fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo Tonello;

VISTO il Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario n. 330 SCS/PT del 6 giugno 2017 con il quale sono state individuate zone di focolaio e zone di insediamento di FD in Friuli Venezia Giulia e sono state impartite disposizioni per l'applicazione del citato Decreto ministeriale di lotta obbligatoria nelle zone medesime, nonché in una zona considerata di particolare rilevanza per l'attività del vivaismo viticolo e nel restante territorio della Regione;

PRESO ATTO dell'esito dei monitoraggi ufficiali effettuati nel corso del 2017 e dei risultati delle analisi effettuate con tecniche di biologia molecolare per la caratterizzazione dei fitoplasmi associati ai Giallumi della vite;

RITENUTO di dover ridefinire, sulla base di tali risultanze, la definizione delle aree delimitate, estendendo la zona di insediamento all'intero territorio regionale;

PRESO ATTO che in Friuli Venezia Giulia FD presenta caratteri di distribuzione ed incidenza di danno tali da poter riconoscere all'intero territorio regionale la condizione di area a bassa diffusione della malattia ("Area of low pest prevalence"), conformemente all'ISPM n. 22 (2005);

RITENUTO di dover attribuire carattere obbligatorio alla lotta all'insetto *Scaphoideus titanus* Ball, vettore di FD, nell'intero territorio regionale;

DECRETA

1. L'intero territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è dichiarato zona di insediamento di FD;
2. All'intero territorio regionale è riconosciuta la condizione di area a bassa diffusione della malattia ("Area of low pest prevalence") conformemente all'ISPM n. 22 (2005).
3. In tutta la Regione fino a contraria disposizione, è fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite (*Vitis* sp.) di:
 - eliminare tempestivamente ogni pianta con sintomi sospetti di FD, senza che vi sia necessità di specifiche conferme analitiche;
 - estirpare l'intero appezzamento vitato – inteso come una superficie continua coltivata a vite, che sia omogenea per conduzione, vitigno ed età – qualora l'incidenza delle piante sintomatiche superi il 25% del totale.L'eliminazione delle viti sintomatiche o l'estirpo delle superfici vitate avverrà d'iniziativa propria o sulla base dell'esito di ispezione effettuata da tecnici a ciò incaricati dal Servizio fitosanitario.
4. In tutta la Regione è fatto obbligo ai proprietari o possessori di piante di vite (*Vitis* sp.) a partire dalla prima comparsa di sintomi ascrivibili a FD, di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball, seguendo le indicazioni di difesa che saranno impartite dal Servizio fitosanitario.
5. In tutta la Regione, è fatto obbligo ai proprietari o possessori di impianti destinati alla produzione di materiale di moltiplicazione di *Vitis* sp. di contenere le popolazioni della cicalina *Scaphoideus titanus* Ball seguendo le specifiche indicazioni di difesa che saranno impartite dal Servizio fitosanitario.
6. Il Servizio fitosanitario si riserva di adottare localmente ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di limitare la diffusione di FD nel territorio regionale, compreso l'obbligo dell'estirpazione di interi appezzamenti vitati e il divieto di svolgere attività vivaistica.
7. Il servizio fitosanitario si riserva di concedere deroghe di carattere straordinario alle prescrizioni del presente decreto, valutate le situazioni contingenti e il relativo rischio fitosanitario;
8. Per tutto quanto non previsto dal presente provvedimento vale quanto disposto dal D.Lgs. n. 214/2005 e dal D.M. 31 maggio 2000.
9. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni fitosanitarie di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 214/2005.
10. È abrogato ogni precedente proprio provvedimento di recepimento di misure di lotta obbligatoria a FD.
11. Il presente decreto non è soggetto al controllo interno di ragioneria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.R. 13 febbraio 2015 n. 1.
12. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e di esso sarà data evidenza sul sito web istituzionale dell'ERSA www.ersa.fvg.it.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

– Ing. Paolo Tonello –

